

C) - Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e risolte le riserve contenute negli accordi provvisori stipulati per la corresponsione di acconti alle maestranze di alcuni settori o di alcune zone tessili per la parte concernente il riferimento alla prevista stipulazione di accordi nazionali.

Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo e non in contrasto col medesimo viene riconfermato il concordato 6 dicembre 1945 colle eventuali successive modifiche che venissero stabilite dalle Confederazioni contraenti.

D) - Circa le condizioni di applicazione dell'articolo 20, comma 2° e 3°, per il coordinamento con le condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in dipendenza delle stesse condizioni, abbia già avuto luogo un assorbimento, i predetti comma non avranno più alcun effetto operativo.

E) - Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo di paga che avrà inizio successivamente alla data della sua stipulazione e rimarrà tassativamente in vigore per le rispettive categorie di lavoratori fino a quando non sarà sostituito dai singoli contratti nazionali di categoria.

F) - Per le questioni non risolte nel presente accordo le parti contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro 15 giorni dalla data odierna.

Allegato IV

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE CATEGORIE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE (11 maggio 1946)

(*Omissis*)

In adempimento dell'incarico ricevuto dalle rispettive Confederazioni, hanno concordato come segue l'incasellamento delle miniere e delle cave dei gruppi merceologici previsti dall'accordo di perequazione salariale per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in corso di definizione fra le due Confederazioni:

1°) Sono incasellate nel gruppo A) per l'interno e nel gruppo B) per l'esterno le miniere nazionali di pirite, zolfo, piombo e zinco, mercurio, bauxite, nonché quelle dei combustibili solidi dell'Italia centrale e della Sardegna, di salgemma dell'Italia continentale, le saline marittime del Continente e della Sardegna.

2°) Sono incasellate nel gruppo C) le miniere di ferro, ferro-manganese, manganese, rame, stagno, antimonio, combustibili solidi dell'Italia meridionale e della Sicilia, saline marittime della Sicilia, argille, caolini, terre da sbianca, bentonite, rocce asfatiche e bituminose, materiali di cava (escluse le cave di marmo, granito e altre pietre da costruzione).

Sono pure incasellate nel gruppo C) tutte le miniere improduttive.

3°) Entro il mese di settembre p.v. le Associazioni stipulanti si incontreranno per riesaminare l'incasellamento delle miniere elencate nel gruppo C), tenuto conto dell'andamento delle varie industrie e delle condizioni salariali dei lavoratori.

4°) Per le miniere di zolfo della Sicilia rimarranno fermi i salari in corso fino al 30 giugno p.v. e ciò in esecuzione di una intesa vigente, nonostante l'incasellamento del gruppo A)-B). Entro la stessa data gli industriali ed i lavoratori della Sicilia s'incontreranno per riesaminare il trattamento salariale, tenute presenti le condizioni salariali del gruppo A)-B) e le particolari condizioni dell'industria.